

ALLEGATO N. 1

CREDITI PER ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VERSO GLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	al 31 dicembre 2009	al 31 dicembre 2008	
- Crediti contributivi ceduti alla S.C.C.I.	4.213.954.822,48	4.313.468.303,29	-99.513.480,81
- Crediti contributivi non ceduti.....	4.933.096.612,24	3.841.669.072,00	1.091.427.540,24
TOTALE.....	9.147.051.434,72	8.155.137.375,29	991.914.059,43

ALLEGATO N. 2

CREDITI PER ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 31 dicembre 2009	al 31 dicembre 2008	
- Crediti per sanzioni civili, amministrative, multe e ammende ceduti alla S.C.C.I.....	637.836.585,06	637.836.585,06	-
- Crediti per sanzioni civili, amministrative, multe e ammende non ceduti.....	292.128.727,60	214.150.463,57	77.978.264,03
TOTALE.....	929.965.312,66	851.987.048,63	77.978.264,03

ALLEGATO N. 3

DEBITI PER LE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 31 dicembre 2009	al 31 dicembre 2008	
- Debiti verso i pensionati.....	61.843.264,30	123.038.007,62	-61.194.743,32
- Debiti per indennizzo cessazione attività commerciale.....	202.777,69	227.443,64	-24.665,95
- Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità.....	86.089,32	31.071,17	55.018,15
- Per l'assegno concesso per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per l'inabilità di cui all'art. 5, legge n. 222/1984.....	70.485,11	87.724,64	-17.239,53
TOTALE.....	62.202.616,42	123.384.247,07	-61.181.630,65

ALLEGATO N. 4

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 31 dicembre 2009	al 31 dicembre 2008	
- Per il finanziamento del fondo sanitario nazionale, art.69, lett. B), legge n.833/1978 - prestazioni terapeutiche.....	61.398,46	61.398,46	-
- Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI).....	1.120.261,43	5.047.760,21	-3.927.498,78
- Debiti verso l'IPAS per contribuzioni.....	15.581.433,19	15.955.522,91	-374.089,72
TOTALE.....	16.763.093,08	21.064.681,58	-4.301.588,50

ALLEGATO N. 5

RATEI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 31 dicembre 2009	al 31 dicembre 2008	
- Rate di pensione relative a domande giacenti al 31 dicembre	34.210.082,84	40.817.024,00	-6.606.941,16
- Indennità di maternità.....	4.005.790,00	4.065.450,00	-59.660,00
-Indennizzo Fondo razionalizzaz. rete commerciale.....	1.462.100,00	4.545.464,00	-3.083.364,00
TOTALE.....	39.677.972,84	49.427.938,00	-9.749.965,16

ALLEGATO N.6

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008 (dato economico) (5)	DIFFERENZE (6)=(4-5)
	Accertati nel 2009 (1)	Meno: rateo al 31.12.2008 (*) (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (**) (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)		
Contributo a percentuale, di cui all'art. 1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	8.406.942.375,70	1.674.037.954,99	1.804.366.366,31	8.537.270.787,02	8.368.203.954,92	169.066.832,10
Contributo per l'indennità di maternità, Legge n. 546/1987.....	15.473.820,54	4.238.669,38	4.375.808,30	15.610.959,46	15.571.565,58	39.393,88
Contributo (0,07 per cento) dovuto ai sensi dell'art.5, comma 4, lett.a), D.L.vo n.207/1996	29.269.892,33	5.923.204,81	6.357.990,82	29.704.678,34	33.679.413,26	-3.974.734,92
PROMOTORI FINANZIARI:						
Contributo a percentuale, di cui all'art. 1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	36.286.452,93	9.688.742,16	9.499.439,41	36.097.150,18	36.776.242,63	-679.092,45
Contributo per l'indennità di maternità, Legge n. 546/1987.....	96.243,66	24.759,50	23.089,18	94.573,34	100.341,04	-5.767,70
TOTALE	8.488.068.785,16	1.693.913.330,84	1.824.622.694,02	8.618.778.148,34	8.454.331.517,43	164.446.630,91
Contributi afferenti a periodi regolarizzati a seguito del concordato per adesione di cui all'art. 20 della legge n. 724/1994	-	-	-	-	6.195,77	-6.195,77
TOTALE	8.488.068.785,16	1.693.913.330,84	1.824.622.694,02	8.618.778.148,34	8.454.337.713,20	164.440.435,14

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 2008, valutata in 128.531.138 euro.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 2009, valutata in 161.285.568 euro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008 (dato economico) (5)	DIFFERENZE (6)=(4-5)
	Accertati nel 2009 (1)	Meno: rateo al 31.12.2008 (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)		
Contributi volontari.....	19.961.878,46	-	-	19.961.878,46	16.329.061,20	3.632.817,26
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.....	17.588.068,80	-	-	17.588.068,80	70.213.973,52	-52.625.904,72
Proventi connessi con il regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, di cui all'art. 44, comma 2, legge n. 289/2002.....	43,31	-	-	43,31	4.273,02	-4.229,71
Proventi a sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, art. 44, comma 3, legge n. 289/2002.....	-	-	-	-	-	-
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 153/1969.....	3.719.892,20	-	-	3.719.892,20	2.458.853,71	1.261.038,49
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione	2.265.944,68	-	-	2.265.944,68	1.971.096,61	294.848,07
TOTALE	43.535.827,45	-	-	43.535.827,45	90.977.258,06	- 47.441.430,61

ALLEGATO N. 8

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009 (1)	CONSUNTIVO 2008 (2)	DIFFERENZE (3)=(1-2)
Rimborso di contributi.....	534.154.675,75	284.737.469,87	249.417.205,88
Rimborso di contributi di maternità.....	555.867,65	1.150.115,93	-594.248,28
Rimborso di riserve e valori di riscatto.....	16.494,68	49.368,58	32.873,90
Rimborso trattenute effettuate indebitamente a pensionati occupati..	438,74	408,81	29,93
Rimborso proventi per cumulabilità pensioni redditi da lavoro - art. 44, co. 2, legge n. 289/2002.....	764,04	328,07	435,97
TOTALE	534.728.240,86	285.937.691,26	248.790.549,60

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008 (dato economico) (5)	DIFFERENZE (6)=(4-5)
	Accertati nel 2009 (1)	Meno: rateo al 31.12.2008 (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)		
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende..	113.178.758,01	34.070.127,23	61.603.460,97	140.712.091,75	68.531.796,02	72.180.295,73
Interessi di dilazione e differimento.....	6.411.906,04	-	-	6.411.906,04	13.243.518,20	-6.831.612,16
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art. 44, co. 2 e 3 della legge n. 289/2002.	0,03	-	-	0,03	63,43	-63,40
Valori per azioni di surroga, ex art. 14, legge n. 222/1984.....	461.300,11	-	-	461.300,11	306.143,75	155.156,36
Entrate varie.....	4.198.489,15	-	-	4.198.489,15	2.984.996,41	1.213.492,74
TOTALE	124.250.453,34	34.070.127,23	61.603.460,97	151.783.787,08	85.066.517,81	66.717.269,27

ALLEGATO N. 10

TRASFERIMENTI DALLA G. I. A. S.

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009 (1)	CONSUNTIVO 2008 (2)	DIFFERENZE (3)=(1-2)
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della legge n. 448/1998.....	2.197.958,00	2.110.807,00	87.151,00
Copertura oneri per la minore aliquota contributiva dovuta dai coadiuvanti o coaduttori di età inferiore ai 21 anni, di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 233 del 1990.....	2.147.107,20	1.824.108,00	322.999,20
Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1.1.2000. (Congedi parentali, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 53/2000)....	624.574,16	466.388,20	158.185,96
Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, art. 72, co.1 e 2, legge n. 388/2000	14.659.081,00	14.077.835,00	581.246,00
Copertura del mancato gettito contributivo per la riduzione del 50 per cento dei contributi sospesi per calamità dovuti dai soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania per l'anno 2006 di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006	-	2.716.088,14	-2.716.088,14
TOTALE	19.628.720,36	21.195.226,34	-1.566.505,98

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008 (dato economico) (5)	DIFFERENZE (6)=(4-5)
	Impegnate nel 2009 (1)	Meno: rateo al 31.12.2008 (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)		
A) : RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	9.594.431.201,91	40.817.024,00	34.210.082,84	9.587.824.260,75	9.191.942.351,50	395.881.909,25
a detrarre:						
- Integrazione al trattamento minimo assegno invalidità-Art.1, legge n.222/1984.....	32.966.232,19	-	-	32.966.232,19	33.026.882,83	-60.650,64
- Quota parte pensioni invalidità liquidate ante legge n. 222/1984.....	410.490.000,00	-	-	410.490.000,00	393.190.000,00	17.300.000,00
- Maggiorazione sociale trattamenti minimi - Art.1, legge n.140/1985 e s. m. i.	65.131.048,13	-	-	65.131.048,13	75.849.721,54	-10.718.673,41
- Maggiorazione sociale trattamenti minimi - Art. 38, lett.a) legge n. 448/2001.....	28.117.175,87	-	-	28.117.175,87	31.116.275,47	-2.999.099,60
- Assegni temporanei ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia-Art.18,D.L.n.622/1970.....	505.689,53	-	-	505.689,53	861.445,28	-355.755,75
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata - art. 37, 3 comma, lettera c), legge n.88/1989.....	456.400.000,00	-	-	456.400.000,00	437.160.000,00	19.240.000,00
- Maggiorazione pensione ex combattenti, artt.6,leggi n.140/1985 e n.544/1988.....	16.643.158,82	-	-	16.643.158,82	17.474.729,42	-831.570,60
- Onere maggiore perequazione rate pensione - Art.11,c.5, legge 537/1993.....	1.687.794,00	-	-	1.687.794,00	16.820.567,00	-15.132.773,00
- Quota parte della integrazione al minimo delle pensioni conseguente alla modifica dei limiti di reddito - Art.11, c.38, legge n.537/1993.....	10.589.769,00	-	-	10.589.769,00	10.558.322,00	31.447,00
- Rate di pensione connesse a pensionamenti anticipati.....	9.239.014,19	-	-	9.239.014,19	7.374.581,45	1.864.432,74
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	-	-	-	-	344,00	-344,00
- Quota parte prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con il Venezuela.....	126.303,00	-	-	126.303,00	118.098,00	8.205,00
- Quota parte prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con l'Australia.....	78.861,00	-	-	78.861,00	76.271,00	2.590,00
- Perequazione automatica pensioni, ai sensi art. 69, co.1e2, legge n.388/2000.....	8.031.303,00	-	-	8.031.303,00	6.465.285,00	1.566.018,00
- Rate di pensione a seguito totalizzazione periodi assicurativi - D.Lgs.n.42/2006.....	1.146.202,09	-	-	1.146.202,09	383.969,23	762.232,86
- Onere conseguente alla revisione normativa divieto cumulo tra pensioni reversibilità e rendita INAIL - art. 73 della legge n. 388/2000.....	1.304.203,00	-	-	1.304.203,00	1.261.358,00	42.845,00
- Prestazione aggiuntiva a favore titolari di pensione, art 5, co.1, legge n. 127/2007..	118.896.671,47	-	-	118.896.671,47	123.080.343,23	-4.183.671,76
- Onere per modifica integrazione al trattamento minimo-Art.1 legge n. 385/2000.....	185.867,17	-	-	185.867,17	208.134,61	-22.267,44
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione al trattamento minimo, art. 70, comma 7, legge n. 388/2000.....	14.858.977,09	-	-	14.858.977,09	14.311.402,07	547.575,02
- Onere applicazione in misura intera della perequazione - Art. 5, co.6, legge n. 127/2007.....	3.014.881,00	-	-	3.014.881,00	1.422.753,00	1.592.128,00
- Onere applicazione della legge n.206/2004 e della legge n.266/2005 (benefici vittime terrorismo).....	-	-	-	-	10.808,17	-10.808,17
Totale delle detrazioni.....	1.179.413.150,55	-	-	1.179.413.150,55	1.170.771.291,30	8.641.859,25
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	8.415.018.051,36	40.817.024,00	34.210.082,84	8.408.411.110,20	8.021.171.060,20	387.240.050,00
UNA TANTUM A SUPERSTITI DI ASSICURATO, ART. 1, CO. 20, LEGGE N.335/1995.....	51,54	-	-	51,54	200,79	-149,25
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5,LEGGE N.222/1984.....	846.229,57	-	-	846.229,57	897.540,78	-51.311,21
INDENNITA' DI MATERNITA'-LEGGE N.546/1987.....	20.725.214,92	4.065.450,00	4.005.790,00	20.665.554,92	21.075.513,82	-409.958,90
INDENNIZZO FONDO RAZIONALIZZAZIONE RETE COMMERCIALE.....	6.540.480,97	4.545.464,00	1.462.100,00	3.457.116,97	8.762.684,14	-5.305.567,17
TOTALE A).....	8.443.130.028,36	49.427.938,00	39.677.972,84	8.433.380.063,20	8.051.906.999,73	381.473.063,47
B): ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'.....	599.350,54	-	-	599.350,54	497.969,34	101.381,20
TOTALE B).....	599.350,54	-	-	599.350,54	497.969,34	101.381,20
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	8.443.729.378,90	49.427.938,00	39.677.972,84	8.433.979.413,74	8.052.404.969,07	381.574.444,67

ALLEGATO N. 12

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009 (1)	CONSUNTIVO 2008 (2)	DIFFERENZE (3)=(1-2)
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n. 641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	20.573.058,26	21.058.380,95	-485.322,69
TOTALE A).....	20.573.058,26	21.058.380,95	-485.322,69
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
- Istituti di patronato e assistenza sociale.....	15.581.433,19	15.955.522,91	-374.089,72
- Istituto italiano di medicina sociale.....	132.287,70	132.243,34	44,36
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	15.458.327,38	9.724.357,98	5.733.969,40
TOTALE B).....	31.172.048,27	25.812.124,23	5.359.924,04
TOTALE (A+B).....	51.745.106,53	46.870.505,18	4.874.601,35

ALLEGATO N. 13

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009 (1)	CONSUNTIVO 2008 (2)	DIFFERENZE (3)=(1-2)
Eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza di crediti per contributi.....	282.004.716,09	208.459.074,44	73.545.641,65
Insussistenza di residui per sanzioni civili, amministrative, multe e ammende	10.604.742,67	8.620.421,12	1.984.321,55
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	11.968.374,15	19.643.576,87	- 7.675.202,72
TOTALE	304.577.832,91	236.723.072,43	67.854.760,48

Appendice

evoluzione legislativa e normativa

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali nell'anno 2009 ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 49, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, portandolo a Euro 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni di maternità a carico della Gestione.

Le modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevedono all'articolo 44, comma 2, che i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, siano iscritti, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella Gestione previdenziale dei commercianti con l'obbligo di versamento dei contributi previsti sulla base del reddito effettivamente conseguito, senza l'applicazione delle disposizioni sul minimale imponibile.

Le modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevedono:

- al comma 374, la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti dagli stessi;
- ai commi 523 e 524, il potenziamento dell'azione di vigilanza in

materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

L'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede:

- al comma 1, che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- al comma 2, che la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ed inoltre, che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevedono:

- al comma 768, l'aumento, dal 1° gennaio 2007, delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. A seguito di tale disposizione viene superata l'elevazione di 0,2 punti

percentuali, fino al raggiungimento del 19 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- al comma 783, che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali inizia dalla data del perfezionamento della domanda, completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento. Gli enti indicano, preventivamente, attraverso idonei strumenti di pubblicità, l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

La legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", dispone:

- al comma 1, dell'articolo 5, che a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i

redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

- al comma 2, dell'articolo 5, che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva stessa che viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite;
- al comma 4, dell'articolo 5, che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- al comma 5, dell'articolo 5, che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, dell'articolo 38, della legge n. 289/2002, è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 tale limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- al comma 6, dell'articolo 5, che per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del cento per cento;
- al comma 8, dell'articolo 5, che dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un

fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, con particolare riguardo ai soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo;

- al comma 1, dell'articolo 17, che gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 1985, n. 140, dispone che gli ex combattenti e assimilati, titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro).

A norma del comma 3 del citato articolo 6 la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica. Come previsto dal successivo comma 4, le disposizioni dell'articolo 6, ivi compresa quindi quella relativa agli aumenti di perequazione, "hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati".

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 afferma che: "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1940, n. 185, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

In relazione alla norma di interpretazione autentica testé citata, coerente con in criteri seguiti sino ad oggi dall'Istituto, l'importo della maggiorazione deve essere attribuito alla decorrenza della medesima nella misura di lire trentamila (euro 15,49) stabilita dal più volte citato articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1985 e non nella misura comprensiva delle perequazioni intervenute dalla sua